

**75° CONGRESSO  
NAZIONALE**



**Potenziare  
la medicina generale  
per migliorare  
l'Active Ageing**

**1-6 ottobre 2018**

Complesso Chia Laguna - Domus de Maria (CA)

# ELIMINAZIONE DELLO *SPLIT PAYMENT* PER I PROFESSIONISTI

## I PAGAMENTI DELLE P.A.

## LA FATTURA ELETTRONICA

*Prof. Dario Festa*

## LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (*SPLIT PAYMENT*)

Art. 17 *ter* del d.P.R. n. 633 del 1972

- Il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato introdotto a far data dal **1° gennaio 2015** - Art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) - con il precipuo intento di **contrastare l'evasione da riscossione dell'IVA, nell'ambito della cessione di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**
- Si tratta di un regime transitorio che il Consiglio dell'Unione Europea ha accordato all'Italia e che terminerà il **30 giugno 2020.**

## LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (*SPLIT PAYMENT*)

Art. 17 *ter* del d.P.R. n. 633 del 1972

- “*Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ... l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*”.
- Il Decreto attuativo, cui fa riferimento la norma, è del 23.01.2015, successivamente modificato con il D.M. 20.02.2015.
- Attraverso lo *Split payment* le amministrazioni pubbliche, anziché provvedere ad eseguire un unico pagamento al proprio fornitore – comprensivo del valore della prestazione e dell'IVA – ne eseguono n. 2 distinti : un primo, concernente il corrispettivo della prestazione, direttamente al professionista, mentre il secondo, inerente alla relativa IVA, in favore dell'Erario.
- Il meccanismo dello *split payment* mira a garantire, da un lato, l'Erario dal rischio di inadempimento dell'obbligo di versamento dell'IVA addebitata in fattura, e, dall'altro, gli acquirenti (le P.A.) dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse dai propri fornitori o da terzi – Circolare 9.2.2015, n. 1/E .

## Art. 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87

- A far data dal 14.07. 2018, per effetto delle disposizioni recate dal c.d. “Decreto Dignità”, lo “*split payment*” **non è più applicabile alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto.**
- Ciò equivale a dire che a seguito dell’esclusione dei professionisti (MMG) dall’ambito applicativo dello *split payment*, viene meno l’obbligo del committente – P.A. - di corrispondere l’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario : IVA che, invece, deve essere versata al MMG, il quale provvederà a riversarla all’Erario in occasione dei versamenti periodici.

## MODIFICHE AI PAGAMENTI DELLE P.A.

- Art. 48-*bis* del d.P.R. n. 29.09.1973, n. 602 -

- *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche ... e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.*
- Il Regolamento cui fa riferimento la norma è il Decreto 18.01.2008, n. 40.
- In sostanza, i soggetti pubblici, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a €. 5.000, procedono alla c.d. “verifica preventiva telematica” inoltrando una apposita richiesta all’Agenzia delle entrate Riscossione.
- L’Agenzia entrate/Riscossione, avvalendosi del sistema informativo, controlla l’esistenza, o meno, di eventuali inadempimenti a carico del soggetto beneficiario dandone comunicazione al soggetto pubblico richiedente **entro n. 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.**
- La disposizione che ha abbassato il limite della c.d. “**verifica preventiva telematica**” dai precedenti €. 10.000 agli attuali €. 5.000 ha decorrenza 1° marzo 2018.

## MODIFICHE AI PAGAMENTI DELLE P.A.

- Art. 48-*bis* del d.P.R. n. 29.09.1973, n. 602 -

- Se l'Agente della riscossione risponde comunicando che non risulta alcun inadempimento, ovvero non fornisce alcuna risposta nel termine dei successivi n. 5 giorni feriali, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
- Nel caso diverso in cui la comunicazione contenga un debito, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, **il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato**, per n. 60 giorni successivi a quello della comunicazione.
- Dalla regola su esposta si discostano i pagamenti di crediti derivanti da stipendi, salari o altre indennità relativi a rapporti di lavoro o di impiego, che, invece, possono essere sospesi nella misura di 1/5 del loro ammontare.
- Decorso inutilmente il termine di n. 60 giorni senza che l'agente della riscossione abbia notificato l'ordine di versamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 72 *bis* del d.P.R. n. 602 del 1973, il soggetto pubblico procede, in ogni caso, al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

## MODIFICHE AI PAGAMENTI DELLE P.A. - Art. 48-*bis* del d.P.R. n. 29.09.1973, n. 602

- Per quanto concerne, invece, il limite superato il quale sorge l'obbligo in capo alla P.A. di porre in essere la verifica preventiva telematica, nella circolare 29.07.2008, n. 22, l'Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare che la soglia doveva essere intesa :
  - a) **al netto delle ritenute alla fonte effettuate**, per l'ipotesi di somme correlate a prestazioni di lavoro autonomo;
  - b) **al lordo dell'IVA per il pagamento di prestazioni di servizi e cessioni di beni ricadenti nel campo di applicazione dell'imposta.**
- A seguito dell'entrata in vigore dello *split payment*, il principio sopra espresso, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto, era stato superato dovendosi ritenere che la soglia dei 10.000 euro (ora € 5.000) andava considerata al netto dell'IVA - Circolare 21.03.2018, n. 13.
- Con l'esclusione delle attività di lavoro autonomo dall'ambito applicativo dello *split payment*, dunque, deve ritenersi ripristinato il previgente orientamento in base al quale la soglia dei 5.000 euro deve essere computata :
  1. **al netto delle ritenute alla fonte operate;** e
  2. **al lordo dell'IVA applicata .**

# LA FATTURA ELETTRONICA

- Risoluzione 25 novembre 2015, n. 98/E -

- Preliminarmente va precisato che la fatturazione elettronica non riguarda i MMG operanti in regime di convenzione con il SSN, per i c.d. “cedolini” che i MMG ricevono mensilmente dalle ASL competenti per territorio.
- Il problema si pose e fu superato nel 2015, quando fu introdotto l’obbligo della fattura elettronica nei riguardi della P.A.
- Interpellata su di un quesito posto proprio dalla FIMMG, l’Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare che “... *nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura...*”.
- Conseguentemente, laddove il cedolino emesso dalle ASL rispetti i requisiti di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e sia emesso in triplice esemplare, si ritiene che i MMG siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.

# LA FATTURA ELETTRONICA

- Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse per :
  - a. cessioni di beni; o
  - b. prestazioni di servizi

**effettuate fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere solo in formato elettronico.**

- L'obbligo di fattura elettronica è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 e vale :
  - a. sia nel caso in cui **la cessione del bene o la prestazione del servizio è effettuata fra n. 2 operatori IVA** (*c.d. Operazioni B2B*);
  - b. sia nel caso in cui **la cessione o la prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale** (*c.d. Operazioni B2C*).

## LA FATTURA ELETTRONICA : CHE COS'E'

- La fattura elettronica **è un documento informatico trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI) e da questi recapitato al soggetto ricevente.**
- La trasmissione telematica al SdI può riguardare :
  - a. una singola fattura; o
  - b. un lotto di fatture ai sensi dell'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.
- **Soggetti esclusi**

L'utilizzo della fattura elettronica non è obbligatorio :

- a. per i contribuenti minimi (detti anche “di vantaggio”);
- b. per i contribuenti forfettari

La non obbligatorietà, naturalmente riguarda la sola emissione della fattura elettronica mentre le potranno ricevere.

## LA FATTURA ELETTRONICA : VANTAGGI

Dall'utilizzo della fattura elettronica discendono vantaggi sia per l'intera collettività che per i singoli contribuenti.

- Un importante vantaggio per la collettività è l'utilizzo di questo strumento per il **contrasto all'evasione fiscale**, rappresentando, da un lato, un forte deterrente per potenziali evasori, e, dall'altro, un mezzo di trasparenza atto ad evidenziare le situazioni di maggior rischio ed efficacia dei controlli, rendendo mirate le attività dei controllori.
- Per quanto riguarda, invece, i singoli contribuenti è innegabile che l'utilizzo di un siffatto strumento genera innegabili benefici in termini di **riduzione dei tempi e dei costi relativi alla gestione ed alla documentazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA**.
- Il maggior *appeal* è, però, rappresentato dalla riduzione dei termini di accertamento fiscale, **sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA**, a condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti, ricevuti ed effettuati, relativi ad operazioni di ammontare superiore a €. 500.

## LA FATTURA ELETTRONICA : ULTERIORI VANTAGGI

- Per i soggetti esercenti arti e professioni – tra cui rientrano i MMG – e per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, **l’Agenzia delle entrate mette a disposizione :**
  - a) **gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;**
  - b) **una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di Dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;**
  - c) **le bozze dei modelli F24 e di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.**
- In favore di questi soggetti, che si avvalgono dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate **viene meno l’obbligo di tenuta del :**
  1. **Registro delle fatture emesse; e**
  2. **Registro delle fatture ricevute.**

## LA FATTURA ELETTRONICA : EMISSIONE

- La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio (SdI) dal soggetto obbligato ad emetterla (cedente/prestatore) ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.
- Essa, in alternativa, **può essere trasmessa**, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, **anche da un intermediario**.
- L'introduzione dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica non modifica i termini di emissione dei documenti che restano quelli già fissati per le fatture cartacee (momento di effettuazione dell'operazione e momento di esigibilità dell'imposta).
- Conseguentemente, la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata nella fattura stessa che deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione.
- La trasmissione, invece, può non essere contestuale essendo possibile inviarla entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell'operazione (anche se, durante la prima fase, saranno ritenute valide anche quelle inviate con un minimo di ritardo).

## LA FATTURA ELETTRONICA : I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) è presente un servizio gratuito “Fatture e corrispettivi” riservato ad imprese e professionisti (soggetti titolari di partita IVA) per :
- Generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche, sia verso la P.A. che verso i clienti privati – Art. 1, comma 3, del d. Lgs. n. 127 del 2015;
- Trasmettere e consultare i dati delle fatture emesse e ricevute all’Agenzia delle entrate – Art. 21 del d.L. n. 78 del 2010;
- Trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA – Art. 21-bis del d.L. n. 78 del 2010.

# I CONTROLLI DEL SdI

Il SdI verifica :

- la presenza delle informazioni minime obbligatorie previste per legge – Art. 21 e 21-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 – come, ad esempio, gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio restato, l'imponibile, l'aliquota e l'IVA;
- che i valori della partita IVA del fornitore e della partita IVA oppure del codice fiscale del cliente siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria;
- che sia inserito in fattura l'indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia compilato il campo "Codice Destinatario";
- che ci sia coerenza fra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA (ad esempio, se l'imponibile è 100 euro, l'aliquota è 22%, che l'IVA sia di 22 euro);
- della validità del certificato di firma digitale nell'ipotesi in cui la fattura sia firmata digitalmente.

## LA FATTURA ELETTRONICA : SCARTO

- Se la fattura elettronica è respinta dal Sistema di Interscambio (SdI), lo stesso sistema invia un messaggio di scarto entro i successivi n. 5 giorni dall'invio;
- In tale ipotesi la fattura elettronica si considera come “non emessa” ed il contribuente può :
  1. procedere, entro i n. 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, ad un nuovo invio della fattura, avente medesimo numero e data;
  2. Emettere un documento nuovo con un nuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata dallo SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SdI) onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto alla operazione che documenta.

*Grazie per l'attenzione*